

Oggetto: STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA AGER PUGLIA per conto del Comune di Ceglie Messapica (BR) in qualità di Comune capofila ARO BR 1 Ovest - Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti dell'ARO BR 1 OVEST - CIG: B86COAE12D

CHIARIMENTI N. 3

QUESITO N. 12

1) Dalla documentazione di gara viene richiesto che il PEFA unitario deve essere la somma dei singoli PEFA Comunali. Si chiede se l'equilibrio economico finanziario deve essere dimostrato per singolo ambito tariffario oppure sul PEFA unico.

2) La documentazione di gara chiede all'art. 44 del CSA che il gestore debba adeguarsi agli obblighi e standard TQRIF per gli schemi regolatori di riferimento che saranno comunicati dal ETC. Si chiede quali siano gli schemi regolatori attuali e quelli previsti.

3) Nella documentazione di gara e secondo le disposizioni ARERA è previsto che:

- All'art. 45 del CSA i mezzi da fornire devono essere nuovi e ad uso esclusivo e che solo per i periodi di stagionalità possono essere utilizzati mezzi aggiuntivi con un'età non superiore a 4 anni. A fine affidamento i mezzi non vengono ceduti mentre le attrezzature restano alle amministrazioni;
- La durata dell'affidamento di gara è fissata in 5 anni;
- Il PEFA deve essere sviluppato secondo MTR-2 che prevede per i mezzi, nell'ipotesi di acquisto, una vita utile di 8 anni;
- Gli investimenti dei mezzi non vengono recuperati nel periodo di affidamento (5 anni) e non è previsto il riconoscimento del valore di subentro in quanto i mezzi non vengono ceduti al termine dei 5 anni (vedi art. 45 del CSA);
- Non è possibile prevedere una vita utile inferiore a quella regolatoria perché l'MTR-2 stabilisce una vita utile regolatoria inferiore a quella definita da ARERA solo per gli impianti e non per cespiti della raccolta e spazzamento.

Si chiede quindi come possa essere gestita tale anomalia a livello di compilazione del PEFA di gara e garantire l'equilibrio economico della commessa.

4) Si chiede inoltre se la formulazione del PEFA secondo MTR-2 può prevedere un riconoscimento delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale per tutti gli investimenti richiesti già dal primo anno di affidamento, diversamente da quanto disposto dal MTR cioè a partire dall'anno a+2.

RISPOSTA

Si riscontrano le Vostre richieste come segue:

- 1) Si conferma che il PEFA unitario dovrà essere la somma dei singoli PEFA comunali, rispettando l'equilibrio economico-finanziario per ogni Comune.
- 2) Per ogni Comune gli schemi regolatori di riferimento sono quelli indicati al paragrafo 8 di ogni disciplinare tecnico prestazionale. Attualmente tutti i comuni sono nello Schema I "livello qualitativo minimo". alcuna previsione futura viene effettuata negli elaborati progettuali.
- 3) Come rilevabile nelle relazioni tecnico-economiche di ogni Comune, i mezzi sono stati ammortizzati in 8 anni e quindi in linea con la vita utile determinata da MTR-2 (compresa l'opzione di proroga contrattuale). In considerazione del fatto che i mezzi rimarranno nella disponibilità del gestore, al termine dell'appalto, non è previsto alcun valore di subentro in virtù di quanto previsto dall'art. 45 del CSA. Pur tuttavia, ai sensi dell'art. 15.5 dell'Allegato A del MTR-2 è possibile adottare una vita utile inferiore alla vita utile regolatoria anche per le categorie di cespiti relativi a "Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio" garantendo, comunque, l'equilibrio economico-finanziario per ogni Comune e per l'intera gestione.
- 4) Come rilevabile nelle relazioni tecnico-economiche di progetto, la remunerazione del capitale è prevista per tutti i cinque anni di progetto.

QUESITO N. 13

Con riferimento alla risposta PE349274-25, si chiede cortesemente di confermare che il limite massimo di 100 pagine (100 facciate) in formato A4 previsto per la Relazione tecnico-descrittiva non includa il frontespizio, il sommario e la premessa.

Inoltre, con riferimento ai sub-criteri B.5 e B.6, nei quali è richiesto il possesso di specifiche certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, considerato il numero limitato di pagine previsto, si chiede se sia possibile presentare tale documentazione in allegato alla Relazione tecnico-descrittiva, al fine di non incidere sul conteggio complessivo delle pagine, soprattutto per le imprese partecipanti in RTI.

RISPOSTA

Il limite massimo di 100 facciate, con riferimento alla relazione tecnica, non ricomprende il frontespizio e il sommario.

Si conferma che le certificazioni e le dichiarazioni richieste ai sub-criteri B.5 e B.6 costituiscono allegati alla relazione.

IL RUP DELLA SA AGER

Ing. Fausta Musci

